



P8

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

ISTANZA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO AI TESTIMONI NON RESIDENTI

(ai sensi dell'art.46 DPR 115/02). Autocertificazione redatta ai sensi della Legge 127/97

Il/La sottoscritto/a

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

DOMICILIO O LOCALITÀ NELLA
QUALE PRESTA SERVIZIO
(Città, Via/Piazza, n° civico, CAP)

CELLULARE/TELEFONO/FAX

EMAIL

Essendo comparso/a all'Udienza in data odierna in qualità di teste nel Procedimento RG N _____

dichiara di essere partito da _____ Prov (_____)

Chiede

La liquidazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti ai testimoni non residenti ai sensi dell'art 46 DPR 115/02

TIPO DI PAGAMENTO RICHIESTO

- IN CONTANTI (presso la Tesoreria Provinciale della città del capoluogo di residenza del beneficiario)
 CONTO CORRENTE

Conto corrente bancario

Conto corrente postale

INTESTATO A

IBAN (27 CIFRE)

E' informato di non aver diritto, per disposizioni di legge, al rimborso delle spese di viaggio compiuto con propri mezzi di trasporto se l'uso di tali mezzi non sia stato previamente autorizzato dal Presidente della Corte di Assise di Appello

DATA

FIRMA

DOCUMENTI DA ALLEGARE

- > I biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per raggiungere la città di Trento; .
- > I dati conferiti con il presente allegato verranno trattati dall'ufficio contabilità della Corte di Appello di Trento ed utilizzati esclusivamente per l'emissione del mandato di pagamento e per i relativi adempimenti fiscali.

CORTE DI APPELLO DI TRENTO

Si certifica la presenza del teste in udienza in data odierna

Trento, li _____

Il Cancelliere _____

ART. 46 D.P.R. n. 115 2002 (Spese di viaggio e indennita' per testimoni non residenti)

- Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
- Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio e' riferito alla localita' piu' vicina per cui esiste il servizio di linea.
- Spetta, inoltre l'indennita' di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennita' di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima e' dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

ART. 48 D.P.R. n. 115 2002 (Testimoni dipendenti pubblici)

Ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennita' di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza.

Ai fini della liquidazione delle spese di viaggio il testimone non residente deve produrre la seguente documentazione che dovra' essere consegnata all'**Ufficio Spese di Giustizia** entro le ore 13.00 o, dopo tale ora, al **Cancelliere in Udienza**:

1. Richiesta di liquidazione con attestazione in calce, da parte della cancelleria competente, della presenza in udienza del teste ;
2. Atto di citazione testimoniale con la relata di notifica in **originale**;
3. Copia conforme dei titoli di viaggio;

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che in mancanza del titolo di viaggio la spesa potra' essere rimborsata, **in via eccezionale**, nei soli casi in cui sia oggettivamente impossibile produrre il titolo (es. per smarrimento o utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli di linea, ecc.), sulla base di idonea documentazione, quale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal teste ai sensi dell'art. 47DPR 445/2000

4. Eventuale autorizzazione all'uso del mezzo aereo (da richiedere preventivamente all'Autorita' Giudiziaria, tramite la cancelleria del giudice che raccoglie la deposizione)